

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO LA STRUTTURA “Ex Cotugno” di Bari

Allegato II – Capitolato speciale di gara

Art. 1

(Normativa di riferimento)

L'appalto, oltre che dal bando di gara e dal presente capitolato, è disciplinato dalla seguente normativa:

- a) Dal D. L.vo 12/04/2006 n. 163;
- b) dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
- c) dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- d) dal D.Lgs. 626/94, come modificato dal D.Lgs. 242/96;
- e) dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- f) dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003;
- g) dal D.M. 26/06/2000 n. 219;
- h) dal D.lgs 152/2006.

Art. 2

(Definizioni ed abbreviazioni)

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni ed abbreviazioni:

- a) *IRCCS Oncologico* (anche, di seguito anche “Amministrazione”) s’intende l’Istituto Oncologico di Bari;
- b) *Soggetto aggiudicatario* (anche di seguito abbreviato “Appaltatore”.): s’intende quel soggetto candidato risultato aggiudicatario dell’appalto secondo le modalità di cui al presente capitolato;
- c) *Legale rappresentante del soggetto candidato*: s’intende qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato;
- d) *Rifiuto*: in base al D.lgs. 152/2006 si intende per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
- e) *Rifiuti sanitari*: in base al DM 26.06.2000 n. 219 , al D.P.R. 15/07/03 n. 254 ed al Dlgs 152/2006.
- f) *Codice CER*: codice del Catasto Europeo dei Rifiuti.

1

Per accettazione

(Timbro della Ditta e firma del Titolare o del Legale Rappresentante)

Art. 3
(Oggetto dell'appalto)

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento, da eseguirsi secondo le specifiche descritte nel presente capitolato speciale, dei rifiuti speciali prodotti presso la nuova sede dell'Istituto Oncologico sita in Bari, via Orazio Flacco:

CODICE CER	RIFIUTO	QUANTITA'	FREQUENZA DI RITIRO
180103	Rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni.	Kg. 300.535	Ogni 48 ore.
180106	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.	Lt. 7.280	Ogni 20 giorni.
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108.	Kg. 87	Su chiamata
160605	Altre pile ed accumulatori	Kg. 30	Su chiamata
150107	Contenitori vuoti di farmaci, prodotti disinfettanti, soluzioni infusione.	Kg. 1.470	Su chiamata
180108	Medicinali citotossici e citostatici	Kg. 7	Su chiamata
080318	Toner e cartucce per stampanti esaurite.	Kg. 1.260	Su chiamata

Le quantità riportate nei precedenti prospetti devono intendersi a titolo indicativo e riferite al triennio di esecuzione del servizio; l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le quantità per eccesso o per difetto, nonché di aggiungere nuove tipologie a seguito di eventuali riorganizzazioni o in funzione di diverse strategie aziendali, nella misura massima del 5% del quantitativo presunto. Eventuali maggiori quantità saranno retribuite al prezzo unitario indicato in offerta.

2

Per accettazione

(Timbro della Ditta e firma del Titolare o del Legale Rappresentante)

Art. 4
(Durata dell'appalto)

La durata del presente contratto di appalto è stabilita in mesi trentasei, con decorrenza dalla data di stipula del contratto di affidamento. L'IRCCS Oncologico appaltante si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria la proroga del presente servizio per un ulteriore periodo pari ad un anno. Tale facoltà potrà essere esercitata dall'Amministrazione dandone preavviso almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 5
(Modalità di svolgimento del servizio)

La Ditta aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente appalto, nell'osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia, con l'impiego di tecnologia conforme alle disposizioni statali e regionali.

Il servizio dovrà espletarsi secondo le seguenti specifiche:

- Fornitura, a totale cura e spese della ditta aggiudicataria, di contenitori per il ritiro dei rifiuti, regolarmente omologati per ogni tipologia di rifiuto da smaltire, come previsto dalla vigente normativa, e di ogni altra attrezzatura prevista dal presente capitolato; la ditta esecutrice dovrà provvedere, all'atto dell'affidamento, a consegnare presso l'Istituto Oncologico di Bari una quantità iniziale, nonché idonea scorta, di contenitori e tutto quant'altro necessario per l'esecuzione dello smaltimento in relazione alle esigenze individuali di ciascun punto di prelievo;
- Etichettatura adesiva per l'identificazione del centro produttore. Tali etichette dovranno garantire la tracciabilità dei contenitori;
- Adozione di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti prodotti, a norma di legge ed a totale carico della Ditta aggiudicataria, tale comunque da garantire che le operazioni di pesatura avvengano alla presenza di personale dell'IRCCS di Bari all'uopo nominato;
- Prelievo dei rifiuti fino all'impianto di smaltimento degli stessi dal luogo di deposito temporaneo appositamente realizzato dalla ditta appaltatrice. A tal fine, la ditta è obbligata a proprie spese e cura, nel termine di quindici giorni dalla data di stipula del contratto, pena la risoluzione del medesimo, ad installare un locale mobile di sua proprietà nel perimetro della struttura ospedaliera, e comunque in posizione concordata con l'Area tecnica dell'Istituto, destinato al deposito temporaneo esterno, atto ad ospitare i rifiuti, dimensionato in relazione alle esigenze del medesimo. Inoltre, la ditta dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese alla realizzazione delle opere ivi necessarie per l'installazione del sito medesimo. Lo stesso dovrà essere realizzato a norma di legge, e dotato di finestre di aerazione con griglie metalliche e con porta di ingresso dotata di serratura a chiave, tale da permettere l'accesso al suo interno esclusivamente da parte del personale autorizzato dall'Amministrazione appaltante. All'atto della installazione del locale mobile dovrà essere redatto un verbale alla presenza del personale dell'Area tecnica aziendale all'uopo incaricato, al fine di verificarne la conformità rispetto a quanto richiesto. E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di garantire per tutta la durata del contratto la costante manutenzione e pulizia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del deposito in discorso. All'atto della cessazione del contratto, la ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro del deposito ed al ripristino dello stato dei luoghi, entro e non oltre 15 giorni dalla data di cessazione del servizio.
- Ritiro nel rispetto delle frequenze sopra riportate, e comunque secondo gli intervalli previsti dalla normativa vigente;
- Intervento di tecnici e di personale qualificato della ditta;

3

Per accettazione

(Timbro della Ditta e firma del Titolare o del Legale Rappresentante)

- Carico e trasporto fino all'impianto di smaltimento dalla sede di deposito temporaneo con vettori regolarmente autorizzati ai sensi di legge;
- Predisposizione e fornitura, a cura e spese della ditta, dei formulari conformi alla normativa vigente da utilizzarsi presso l'IRCCS Oncologico, compresi i formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, conforme a quanto previsto dall'art. 15 del D.lvo 22/97 e del successivo D.M. 145 del 01.04.1998;
- All'atto del ritiro dei rifiuti: rilascio della prima copia del formulario di identificazione;
- Quarta copia del formulario di identificazione;
- Compilazione del modello MUD;
- Esecuzione con scrupolo tutte le operazioni richieste dal presente capitolato, osservando puntualmente le frequenze, le modalità, i termini e le condizioni previste;
- Esecuzione di ogni altra eventuale incombenza che, anche se non esplicitamente indicata, è comunque richiesta da vigenti normative in materia.

ART. 6

(Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità)

1. **Fase di ritiro:** L'aggiudicatario dovrà provvedere alla pesatura – da eseguirsi in contraddittorio con il Responsabile della struttura, o suo sostituto, ove il rifiuto è prodotto – al ritiro dal punto prestabilito per la pesatura, al carico e al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal presente capitolato. L'aggiudicatario dovrà provvedere all'operazione di carico dei rifiuti sui propri mezzi di trasporto esclusivamente tramite proprio personale e proprie attrezzature (pianali, carrelli, muletti elettrici, e quant'altro necessario), nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Il materiale non potrà essere compresso, tritato, né sottoposto ad altri trattamenti meccanici. I contenitori dei rifiuti non potranno essere aperti prima della fase di smaltimento finale. L'IRCCS Oncologico all'atto del ritiro, rimarrà sollevata da qualunque responsabilità relativa alle fasi successive a quella della consegna.
2. **Fase di trasporto:** Le operazioni di trasporto devono eseguirsi dall'aggiudicatario tramite vettore in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge, in particolare l'iscrizione all'Albo Nazionale, rispetto delle norme ADR e delle eventuali norme regionali e disposizioni provinciali. I mezzi impiegati nel trasporto devono essere idonei a garantire la protezione dagli agenti atmosferici dei rifiuti trasportati e andranno sottoposti ad adeguate bonifiche periodiche. Il trasporto dei contenitori vuoti dovrà essere effettuato con modalità tali da assicurarne l'integrità e la pulizia.
3. **Fase di smaltimento:** La fase di smaltimento, a totale carico dell'aggiudicatario, e deve eseguirsi presso una sede debitamente attrezzata ed autorizzata, secondo la normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti. L'aggiudicatario è responsabile unico nel caso in cui, in assenza di preventiva autorizzazione degli organi competenti ed all'insaputa dell'Amministrazione, il carico dei rifiuti venisse dirottato ad inceneritori non autorizzati. Qualora nel periodo di decorrenza contrattuale alla ditta vincitrice scadessero le autorizzazioni regionali e/o provinciali, ed altre eventualmente richieste dalla legge in vigore, in materia di smaltimento di rifiuti, è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, pena la risoluzione immediata del contratto, di far pervenire entro 15 giorni dalla data di scadenza, tutti i documenti comprovanti il rinnovo di tali autorizzazioni al fine di sollevare l'amministrazione appaltante da ogni responsabilità. Non devono assolutamente esservi giorni non coperti da autorizzazioni regionali e/o provinciali per tutta la durata del contratto, pena

4

Per accettazione

(Timbro della Ditta e firma del Titolare o del Legale Rappresentante)

la risoluzione del rapporto contrattuale.

Lo smaltimento finale dei rifiuti di cui al codice CER 180103, in quanto potenzialmente infetti, dovrà essere effettuato dall'aggiudicatario attraverso termodistruzione, mentre quello dei rifiuti indicati in corrispondenza dei restanti codici avverrà attraverso impianti di stoccaggio e/o smaltimento finale, e comunque nel rispetto della normativa vigente. L'aggiudicatario dovrà produrre la certificazione di avvenuto smaltimento, a norma di legge per ogni carico di rifiuti.

4. L'aggiudicatario provvederà a consegnare alla Direzione Sanitaria aziendale una copia del formulario di trasporto firmata dal Dirigente Medico o da suo delegato, controfirmato dal Responsabile dell'impianto autorizzato per lo smaltimento, con la certificazione di avvenuto smaltimento.
5. L'aggiudicatario nominerà, un consulente ADR, ai sensi della normativa di legge, per tutti gli adempimenti previsti a carico dello stesso, comunicando il nominativo all'Ente appaltante.
6. L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo restando espressamente inteso che l'Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente il contratto da se medesima sottoscritto.
7. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla offerta tecnico – gestionale presentata dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta ed alle specifiche indicate nel presente atto. In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate antecedentemente alla data fissata per la presentazione delle offerte anche nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore , intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.
8. L' appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

ART. 7

(Obbligazioni specifiche dell'aggiudicatario)

L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del capitolato speciale, a:

- a) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ed anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire adeguati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all' Istituto Oncologico, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel contratto ed, in particolare, ai parametri di qualità previsti dalle norme vigenti;

5

Per accettazione

(Timbro della Ditta e firma del Titolare o del Legale Rappresentante)

- c) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili. In particolare le trasformazioni societarie diverse da quelle indicate in sede di gara, le eventuali successive variazioni della ragione sociale nonché le variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere comunicate immediatamente all'Istituto Oncologico, trasmettendo la relativa documentazione nonché le certificazioni previste dalla vigente normativa antimafia. Analogamente nel caso di morte della persona fisica titolare dell'autorizzazione, di cui deve essere data immediata informativa all'Istituto Oncologico, gli eredi possono continuare provvisoriamente l'esecuzione del contratto in attesa di specifica autorizzazione. A tale fine l'esercente deve presentare apposita domanda entro sei mesi dalla morte del precedente titolare a pena di decadenza dell'autorizzazione. Fino al rilascio della nuova autorizzazione gli eredi sono responsabili, a tutti gli effetti, degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative in materia e dal presente capitolato speciale.
- e) garantire la continuità e tempestività dei servizi prestati, nel pieno rispetto delle vigenti normative, indipendentemente dal verificarsi di eventi che dovessero intervenire, quali ad esempio, eventuali guasti agli automezzi per il trasporto, guasti all'inceneritore, ovvero l'impossibilità da parte della società che gestisce l'inceneritore stesso ad accogliere i rifiuti ospedalieri. La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, assicurare il servizio anche in caso di sciopero ed agitazione del personale dipendente. Resta, pertanto, a cura e spese dell'aggiudicatario ricercare preventivamente soluzioni alternative che consentano di effettuare in ogni caso il servizio.
- f) Nel caso di verificarsi di ritardi o carenze parziali o totali nella esecuzione del servizio, l'Istituto Oncologico, a suo insindacabile giudizio, provvederà a far eseguire il servizio ad altra impresa debitamente autorizzata, addebitando alla ditta aggiudicataria il maggior prezzo pagato, rispetto a quello contrattuale, restando impregiudicato ogni ulteriore diritto per il colpevole inadempimento. Qualora gli impianti di incenerimento indicati in sede di gara dovessero divenire per qualunque motivo temporaneamente o definitivamente inattivi, la Ditta dovrà garantire la regolarità del prelievo, del trasporto e dell'incenerimento dei rifiuti oggetto dell'appalto, presso altro impianto di incenerimento, dandone comunicazione all'IRCCS Oncologico, pena l'automatica risoluzione del contratto.

ART. 8

(Caratteristiche dei contenitori)

CONTENITORI ESTERNI: Dovranno essere monouso, idonei all'uso, di capacità di 20-40-60 lt. Devono riportare la dicitura "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" ed il simbolo del rischio biologico e provvisti di etichettatura per l'identificazione del centro produttore (Unità Operativa/Servizio e data) Tali etichette dovranno essere costituite con materiale resistente agli agenti atmosferici (pioggia, umidità) con garanzia per la rintracciabilità dei contenitori.

CONTENITORI INTERNI (flessibili) Rappresentati da sacchi con capacità da 20 a 60 litri, idonei all'uso, con dicitura "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" ed il simbolo del rischio biologico.

CONTENITORI PER CHEMIOTERAPATICI: monouso e maneggevoli, della capacità di 60 litri ed idonei all'uso.

Per accettazione

(Timbro della Ditta e firma del Titolare o del Legale Rappresentante)

CONTENITORI PER FARMACI SCADUTI: devono essere monouso, idonei all'uso, di colore diverso e distinguibile da quelli per i rifiuti sanitari pericolosi a rischi infettivo;

CONTENITORI PER RIFIUTI LIQUIDI: trattasi dei i contenitori destinati a contenere rifiuti liquidi, pericolosi a rischio chimico, e potranno essere riutilizzati, previa bonifica e possedere le seguenti caratteristiche:

- omologazione ADR;
- essere in materiale rigido e consistente, resistente alla perforazione ed alla pressione;
- possedere doppia chiusura, una interna a pressione, una esterna a vite per la tenuta dei liquidi, così da impedire eventuali versamenti;
- essere dotati di manico agevole nell'impugnatura, incorporato al contenitore;
- capacità pari a lt.10-20-30 di colore giallo per i liquidi provenienti dal laboratorio chimico/clinico e dal laboratorio di anatomia patologica;

Dovranno essere forniti, inoltre, contenitori di colore rosso per i liquidi infiammabili o chimicamente aggressivi.

CONTENITORI PER PILE ALCALINE La ditta aggiudicataria deve fornire contenitori rigidi di capacità di 20 litri per la raccolta delle pile alcaline, che dovranno essere sostituiti con altri adeguatamente bonificati ad ogni ritiro.

CONTENITORI PER TONER PER STAMPA ESAURITO COMPRESSE LE CARTUCCE La ditta aggiudicataria deve fornire contenitori rigidi di capacità di 60 litri per la raccolta delle cartucce di toner, che dovranno essere sostituiti con altri adeguatamente bonificati ad ogni ritiro.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere in base alle necessità e per tutta la durata del contratto, alla fornitura dei materiali per il corretto espletamento del servizio nelle quantità tali da assicurare eventuali ulteriori esigenze che potrebbero successivamente emergere. La loro consegna deve essere effettuata con la stessa frequenza del prelievo dei contenitori pieni. La consegna dei contenitori vuoti dovrà essere effettuata contestualmente al ritiro dei contenitori pieni, in modo da garantire sempre e costantemente il fabbisogno necessario.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro dei rifiuti solidi secondo le frequenze di ritiro indicate nel precedente articolo 3, e comunque secondo intervalli previsti dalla normativa vigente, garantendo la piena funzionalità del servizio in relazione alle specifiche esigenze delle strutture interessate. La ditta aggiudicataria dovrà prelevare i rifiuti liquidi previa verifica della qualificazione degli stessi nella categoria dei rifiuti pericolosi.

Le frequenze di ritiro dovranno essere assicurate anche nelle settimane in cui vi siano più festività consecutive e potranno subire modificazioni a discrezione della Direzione Sanitaria aziendale in relazione alle proprie necessità, sempre in conformità delle vigenti normative in materia.

ART.9

(Contabilizzazione dei servizi)

La contabilizzazione dei servizi erogati sarà mensile e dovrà far riferimento ai formulari di identificazione

7

Per accettazione

(Timbro della Ditta e firma del Titolare o del Legale Rappresentante)

del rifiuto rilasciati nel periodo considerato. Nello specifico, dovranno risultare i seguenti dati:

- il numero e la data del formulario;
- la sede per il quale è stato emesso il formulario;
- il peso dei rifiuti ritirati;
- le eventuali annotazioni.

Trimestralmente dovrà essere inviato alla Direzione Sanitaria Aziendale un report contenente i seguenti dati:

- sede di produzione;
- codice identificativo CER;
- quantitativo rifiuti prodotto.

ART 10 *(personale)*

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'IRCCS Oncologico ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dalla ditta aggiudicataria. Tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente capitolato lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della ditta aggiudicataria, sia nei confronti della stazione appaltante che nei confronti di terzi che nei riguardi delle leggi sull'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre vigenti norme. La ditta aggiudicataria riconosce che l' Istituto Oncologico risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la ditta stesso ed il proprio personale dipendente. Nei confronti del proprio personale, la ditta aggiudicataria dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi contrattuali della categoria nazionali, regionali, provinciali ed aziendali riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e regolamenti concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

La ditta aggiudicataria, per l'espletamento del servizio, dovrà impiegare personale assunto e registrato nei regolamentari libri paga e matricola, e comunque dovrà rispettare i contratti nazionali e provinciali di settore in merito all'assunzione del personale impiegato nell'appalto in scadenza, provvedendo a far rispettare le norme in vigore relative all'igiene ed alla sicurezza dei lavoratori, nonché quelle relative alla formazione ed alla informazione specifica.

Il Personale dovrà essere sottoposto dalla Ditta a controlli sanitari che ne attestino l'idoneità; dovrà essere in regola con tutte le vaccinazioni obbligatorie. L' Istituto Oncologico non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti della ditta, la quale ha l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti agli istituti previdenziali - assistenziali ed infortunistici obbligatori per legge secondo i contratti di categoria. La ditta aggiudicataria deve fornire la prova e la documentazione necessaria certificante l'adempimento degli obblighi assicurativi di legge e contrattuali. Tale elenco deve essere periodicamente aggiornato per le variazioni che dovessero intervenire.

Il personale della ditta deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro e in modo decoroso ed igienico. La divisa deve portare la scritta o il distintivo di riconoscimento della ditta e la targhetta con il nome del dipendente.

Il soggetto aggiudicatario deve designare una persona con funzioni di "Responsabile Unico" della commessa da segnalare all' Istituto Oncologico e in particolare alla Direzione Sanitaria. Il compito del responsabile Unico è quello di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e gli incarichi

8

Per accettazione

(Timbro della Ditta e firma del Titolare o del Legale Rappresentante)

stabiliti e verificare il piano di organizzazione. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Responsabile Unico, che dovrà essere munito di delega espressa da parte del soggetto aggiudicatario, dovranno intendersi fatte direttamente allo stesso.

Il Responsabile Unico dovrà essere immediatamente reperibile dall'AUSL 24 ore su 24, tramite cellulare messaggi a disposizione dal soggetto aggiudicatario il cui numero dovrà essere formalmente comunicato alla Direzione Sanitaria.

Nell'esecuzione del contratto il soggetto aggiudicatario, per quanto attiene l'espletamento del servizio, farà capo esclusivamente alla Direzione Sanitaria.

ART. 11

(Polizze assicurative)

L'Impresa risultata aggiudicataria dovrà contrarre, a proprie spese, le seguenti polizze assicurative:

- polizza assicurative contro i danni ai locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dell'impresa per incendio, esplosione e rischio locativo, anche derivante dal dolo e/o colpa grave del proprio personale, con massimale di € 600.000,00;
- polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, relativa a tutte le fasi operative della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, con massimale di € 600.000,00;
- polizza assicurativa per gli automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti.

ART.12

(Controlli)

Potranno essere effettuati accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità operative, al fine di verificare la rispondenza del servizio a quanti previsto contrattualmente. Gli operatori dell' Istituto Oncologico, all'uopo individuati, controlleranno il servizio svolto a campione ed in contraddittorio con il referente nominato dalla ditta aggiudicataria. Alla verifica seguirà un verbale del sopralluogo inviato per conoscenza all'impresa. Il Referente della ditta rilevata la mancanza e/o carenza del servizio dovrà provvedere immediatamente a farlo eseguire senza nulla pretendere, ferma restando l'applicazione delle multe e penali. L'inadempienza si intende debitamente contestata dall'avvenuto sopralluogo congiunto di cui sopra, seguito da comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria da parte del Dirigente della struttura interessata. La ditta potrà presentare le proprie contro deduzioni entro 5 giorni dalla data ricevimento della predetta comunicazione. Espletate le verifiche del caso l'Amministrazione applicherà le multe e le penali di cui sarà data notifica a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART.13

(sanzioni)

Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e per ciascuna carenza rilevata l'IRCCS Oncologico potrà applicare le seguenti penalità relative a ciascuna infrazione rilevata:

VIOLAZIONE

Sostituzione dei contenitori senza consenso dell'IRCCS ONCOLOGICO

PENALITA'

2% dell'importo della fattura relativa al mese in cui è stata riscontrata la violazione

VIOLAZIONE

Per accettazione

9

(Timbro della Ditta e firma del Titolare o del Legale Rappresentante)

Mancata consegna dei contenitori vuoti alle strutture

PENALITA'

3% dell'importo della fattura relativa al mese in cui è stata riscontrata la violazione

VIOLAZIONE

Mancato ritiro dei contenitori pieni e conseguente ritardo nel trasporto e smaltimento dei rifiuti, con contravvenzione alle norme in materia di pericolo per la collettività e violazione dei termini di deposito temporaneo.

PENALITA'

5% dell'importo della fattura relativa al mese in cui è stata riscontrata la violazione

VIOLAZIONE

Violazione degli articoli del Capitolato Speciale relativi alle disposizioni sanitarie, requisiti e doveri, referenti dell'impresa, formazione del personale, responsabilità, informazione del personale, osservanza delle condizioni di lavoro

PENALITA'

2% dell'importo della fattura relativa al mese in cui è stata riscontrata la violazione

VIOLAZIONE

Tutti gli altri casi di disservizi documentati

PENALITA'

2% dell'importo della fattura relativa al mese in cui è stata riscontrata la violazione

ART.14

(responsabilità)

Le operazioni di raccolta e trasporto e smaltimento dovranno essere effettuate evitando danni alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli e garantendo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, così da prevenire l'insorgere di ogni rischio o di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo.

L'IRCCS Oncologico rimane sollevata da qualsiasi responsabilità in merito al corretto smaltimento dei rifiuti speciali consegnati per qualità e quantità alla ditta fornitrice del servizio, che si assume tutte le responsabilità previste dalla legge per tutte le fasi di smaltimento.

La durata massima del deposito temporaneo dei rifiuti speciali non deve, di norma, superare i cinque giorni, dal momento della chiusura del contenitore (art.8 co.3 del DPR 254/2003).

ART. 15

(risoluzione del contratto)

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nei seguenti casi:

- per cessione della titolarità del rapporto contrattuale o subappalto della fornitura del servizio senza l'autorizzazione dell'IRCCS Oncologico;
- per irregolarità verificatesi per almeno cinque volte nell'arco temporale di un anno in relazione a manchevolezze tali che abbiano determinato pericolo per la salute pubblica;
- in caso di fallimento o concordato preventivo della Ditta Appaltatrice. In questa eventualità il presente contratto si intenderà risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della

10

Per accettazione

(Timbro della Ditta e firma del Titolare o del Legale Rappresentante)

sentenza dichiarativa di fallimento. L'Amministrazione appaltante conserverà verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito ed indennizzo spettanti a qualsiasi titolo. Per la anticipata risoluzione l'Amministrazione appaltante a titolo di indennizzo potrà valersi sulla somma prestata dalla Ditta a titolo di deposito cauzionale oltre che sulle somme ancora da pagare ed in genere su tutto quanto messo a disposizione dalla Ditta, esistenti nell'ambito del recinto Ospedaliero. Rimane inteso che per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto la Ditta, oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti provocati ed al rimborso delle maggiori spese che l'Amministrazione Appaltante dovesse sostenere nel rimanente periodo di vigenza contrattuale.

ART. 16
(spese contrattuali)

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta.

ART. 17
(foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente servizio, sarà competente il Foro di Bari.

ART. 18
(modalità di fatturazione)

Mensile, a presentazione del documento contabile/fiscale intestato all'IRCCS Oncologico con l'indicazione delle UU.OO. produttrici dei rifiuti, previo accertamento di tutte le condizioni contrattuali per il servizio prestato. Le fatture dovranno essere corredate del formulario di identificazione vidimato dall'impianto di smaltimento finale accettante con l'indicazione dei quantitativi smaltiti.

ART. 19
(termine di pagamento e modalità di pagamento)

1. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse mensilmente da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto sulla base delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, nonché il dettaglio delle prestazioni effettuate, debitamente vistato dal referente dell'Amministrazione contraente.
2. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dall'Amministrazione contraente entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, fatto salvo l'eventuale maggior numero di giorni proposto dall'aggiudicatario in sede di gara, e bonificato sul conto corrente n. _____, intestato alla _____ presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.
3. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

11

Per accettazione

(Timbro della Ditta e firma del Titolare o del Legale Rappresentante)

4. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. dall'Amministrazione.
5. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine indicato nel presente contratto, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura percentuale pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione maggiorato del saggio marginale del 7 %.

Articolo 20
(Cauzione)

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c. , nascenti dal presente Contratto.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 15, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni; pertanto, la garanzia sarà svincolata, a richiesta dell'interessato, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Amministrazione contraente.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. Analogamente in caso di proroga il Fornitore dovrà provvedere a prestare nuova cauzione con le medesima modalità previste per la costituzione del deposito cauzionale originario.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

ART. 21
(Variazioni nell'effettuazione del servizio)

L'IRCCS Oncologico si riserva la facoltà di introdurre, durante il periodo di vigenza contrattuale, quelle varianti procedurali che riterrà necessarie alla buona riuscita ed all'economia del servizio o perché imposte

12

Per accettazione

(Timbro della Ditta e firma del Titolare o del Legale Rappresentante)

da nuove disposizioni normative, previo accordo con la Ditta esecutrice del servizio sulle nuove modalità di esecuzione ed eventuali compensi.

Articolo 22

(Divieto di cessione del contratto)

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 23

(Brevetti industriali e diritti d'autore)

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su Beni oggetto del presente appalto, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Amministrazione contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 24

(Trattamento dei dati, consenso al trattamento)

1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 675/1996 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali che verrà effettuato per l'esecuzione del Contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L'Amministrazione contraente esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della richiamata legge, ivi comprese quelle relative ai nominativi

13

Per accettazione

(Timbro della Ditta e firma del Titolare o del Legale Rappresentante)

del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 della legge 675/1996.

Articolo 25

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole – avendone negoziato il contenuto – che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente e nel loro insieme, restando inteso che qualunque modifica al Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; si conviene, inoltre, che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, riservandosi comunque quest'ultima di farli valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

_____, li _____

L'Amministrazione

Il Fornitore

Il sottoscritto _____, quale _____ e legale rappresentante della _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli Articoli 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22.

_____, li _____

Il Fornitore

14

Per accettazione

(Timbro della Ditta e firma del Titolare o del Legale Rappresentante)